



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

c.a.p.33046 Via Nazionale, 92 -c.f.80010170308 – p .IVA 00559630306 -tel.0432/726017 fax 0432/726033
e-mail: protocollo@comune.pulfero.ud.it - www.comune.pulfero.ud.it – P.E.C. comune.pulfero@certgov.fvg.it

Determinazione nr. 470 Del 16/11/2022

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2022 e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018;

RICHIAMATO l'art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO che l'importo annuo delle risorse variabili stabilito in euro 1.000,00 per dipendente in servizio al 31/12/2016, ai sensi del comma 11 del succitato art 32, vista la natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'articolo 12, commi 6 e seguenti della legge regionale 37/2017, che ne ha consentito l'incremento, potrà essere ridefinito a partire dal 2021;

VISTO l'accordo di interpretazione autentica dell'art.32, comma 1e comma11, del CCRL 15/10/2018 (art..36 l.r. 18/2016, sottoscritto in data 30.09.2021 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le Organizzazioni sindacali, con il quale sono state riviste le risorse destinate al finanziamento della parte variabile del fondo destinato al trattamento accessorio del personale, ridefinendole nell'importo annuo di euro 586,00 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2016;

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del fondo per la parte variabile dello stesso, in misura pari a euro 586,00 annui per dipendente come stabilito dall'accordo di data 30.09.2021;

PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

RILEVATO altresì che il comma 6 dispone che le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a decorrere dal 2018, vengano imputate a bilancio;

PRECISATO che l'importo annuo delle predette voci, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistessero le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%;

VISTO l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: “A

decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017”;

VISTA la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2 comma 2 ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 19 comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare: la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATE:

- la DGR FVG n. 1885 del 14/12/2020 di determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione prot. n. 0038197/P del 30.12.2020;
- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1994 del 23.12.2021 rubricata: “LR 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai “contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche”. Approvazione definitiva”.

VERIFICATO pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono pertanto più applicabili i limiti al trattamento accessorio rispetto al corrispondente valore del 2016, mentre permangono i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art.32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, prot. 8933 del 13 novembre 2018 con la quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

DATO ATTO che alla nota regionale sopra richiamata sono allegati gli schemi per la costituzione del Fondo e per determinazione delle risorse complessivamente stanziato per le indennità di cui al comma 6 dell'art. 32;

VISTI i seguenti prospetti redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione:

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2022 dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi euro 23.902,60 massimo che verrà destinato nell'anno 2022 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 è di euro 3.626,00 pari all'importo stanziato allo stesso titolo nell'anno 2016;

VISTO l'art. 32 comma 12 del CCRL 2018 il quale dispone che gli adempimenti relativi alla costituzione dei fondi sono certificati dall'Organo di revisione dell'ente;

CHE, pertanto, il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti corredato dalla relazione tecnico finanziaria per il rilascio della relativa certificazione;

RICHIAMATI:

- i vigenti CCRL;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P.2022;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2022 di assegnazione delle Risorse Finanziarie dell'esercizio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2022, con la quale è stata approvata la convenzione attuativa tra i Comuni di Pulfero e di San Leonardo, per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 2004;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Pulfero n. 8/2022 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa dell'area Economico Finanziaria e del Servizio Tributi il dott. Nicola Sabatini;

ATTESO che ai sensi del vigente piano triennale della prevenzione della corruzione, è stata verificata l'insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e pertanto di non essere in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. Di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa Anno 2022 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018 e dall'accordo di interpretazione autentica dell'art.32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15/10/2018 sottoscritto in data 30 settembre 2021, come riportato nel prospetto allegato sub A alla presente determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali euro 23.902,60 di cui:
euro 18.042,60 di risorse stabili;
euro 5.860,00 di risorse variabili;
2. Di dare atto che le risorse variabili del fondo 2022 sono state determinate applicando l'importo di euro 586,00 annui per dipendente in servizio al 31 dicembre 2016, come previsto dall'accordo di interpretazione autentica dell'art.32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15/10/2018 sottoscritto in data 30 settembre 2021;
3. Di determinare per l'anno 2022 in euro 3.626,00 l'importo annuo massimo destinabile al finanziamento delle indennità ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018, pari all'importo stanziato per le stesse finalità nell'anno 2016;
4. Di precisare che la distribuzione delle risorse di cui al precedente punto così come rappresentata all'allegato sub B non è da intendersi tassativa, potendo determinarsi una diversa allocazione tra le varie voci di indennità in relazione agli importi effettivamente erogabili in base alla presenza ed alle decisioni che verranno assunte in merito dai competenti organi;
5. Di dare atto che il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2022 ammonta a euro 2.873,34;
6. Di dare atto che gli oneri conseguenti, come sopra indicati, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2022-2024 (Macroaggregato 101);
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti corredato dalla relazione tecnico finanziaria per il rilascio della relativa certificazione;

8. Che il presente atto venga comunicato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni Sindacali, nonché trasmesso, corredato di relazione tecnico finanziaria e parere reso dal Revisore dei Conti, alla competente direzione regionale.
9. Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R.08.04.2013 n.5.

Il Responsabile
Nicola Sabatini

COMUNE DI PULFERO

COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022

Personale in servizio al 31.12.2016			
RISORSE STABILI			
N. Unità a tempo indeterminato	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
3	B	1.016,00	3.048,00
4	C	1.177,00	4.708,00
3	D	2.271,00	6.813,00
1	PLB	1.944,00	1.944,00
Personale in servizio al 31/12/2016 Risorse stabili Art. 32 comma 1			16.513,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) Importo annuo RIA n. 1 unità di personale cat. B cessato nel 2017			880,88
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) Importo annuo RIA n. 1 unità di personale cat. B cessato nel 2018			898,43
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) Importo annuo RIA n. 1 unità di personale cat. PLB1 cessata nel 2017			927,29
Incrementi art. 32 comma 8 - incremento stabile dotazione organica			0,00
Decremento risorse personale cat. C cessato in data 31.03.2021 per assunzione dipendente di Cat. D dal 01.11.2021			-1.177,00
TOTALE RISORSE STABILI Articolo 32 comma 1			18.042,60

RISORSE VARIABILI			
N. Unità a tempo indeterminato	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
3	B	586,00	1.758,00
3	C	586,00	1.758,00
3	D	586,00	1.758,00
1	PLA	586,00	586,00
Personale in servizio al 31/12/2016 Risorse Variabili Art. 32 comma 1			5.860,00
Incrementi art. 32 co. 3 lettera a), b), c)			0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI Articolo 32 comma 1			5.860,00

TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022	23.902,60
--	------------------

COMUNE DI PULFERO

allegato B)

Importo stanziato nel 2016 per voci stipendiali di cui all'art.32, comma 6, del CCRL 2018

Voce retributiva	Importi Stanziati nel 2016
Indennità di turnazione (art. 54 CCRL 2002)	
Indennità di reperibilità (art. 55 CCRL 2002)	
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 56 CCRL 2002)	
Indennità di disagio (art. 21 CCRL 2002)	450,00
Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)	335,00
Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)	341,00
Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 55 c. 1 lett. b) L.R. 23/2007)	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992	
Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)	2.000,00
Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002	
Proventi relativi al recupero ICI (art. 20 c.1 lett. k) CCRL 2002	
Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002	
Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002	
Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. c) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002	
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 71 c. 7 CCRL 2002)	
Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002	
Indennità personale titolo VII (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002	
Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)	
Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)	
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004)	500,00
Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004)	
Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCRL 2002)	
Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004)	
Totale Indennità ex art. 32, comma 6, CCRL 2018	3.626,00

IMPORTI STANZIATI NEL 2022 PER INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6 DEL CCRL 2018	3.626,00
---	-----------------